

Rekursbeklagten anzuführen. Von diesem Standpunkt aus aber konnten alle Rekurrenten als Mittäter im Sinne des § 29 StGB betrachtet werden, auch wenn nur einer von ihnen im Auftrag der übrigen den Artikel abfasste.

Das Obergericht hat überhaupt die Sache ernsthaft und unparteiisch beurteilt, wie denn auch der Redaktor des « Oltner Tagblattes » wegen der Kritik, die er am Aufruf des Vorstandes der Volkspartei ausübte, von ihm bestraft worden ist, weil es darin eine Übertreibung erblickte.

*Demnach erkennt das Bundesgericht :*

Der Rekurs wird abgewiesen.

## VI. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

### EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

#### 36. Sentenza 14 luglio 1923 nella causa Ragni.

Estradizione richiesta per complicità non necessaria in mancato omicidio. — Questo delitto è reato di estradizione, la quale però in concreto non può essere ammessa per la natura politica dell'atto incriminato.

*Considerando in fatto ed in diritto :*

1° — Il reato di complicità non necessaria in mancato omicidio è senza dubbio delitto di estradizione poiché è previsto dal trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (art. 2 cif. 2 e ult. cap.) e contemplato tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano art. 364, 62 e 64 cif. 3), quanto da quella dello Stato di rifugio (cod. pen. del Cantone di Soletta, §§ 108, 26 e 32).

D'altro canto, è regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346 ; 39 I p. 355 ; 41 I p. 141 e più recentemente sentenza 3 giugno 1921 nella causa di estradizione Baila c. Italia, p. 3 cons. 1°), che la questione della colpeabilità non può essere nè esaminata nè decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

La domanda di estradizione deve quindi essere accolta ove non risulti fondata l'eccezione, sollevata dal Ragni, che si tratti di delitto politico a sensi dell'art. 3 del trattato precitato. Ed è questa quindi la sola questione da risolversi.

2° — I fatti per i quali Ragni fu rinviato a giudizio e condannato in contumacia sono riferiti nella precitata sentenza della Corte d'assise di Pesaro nel modo seguente : « Circa il mezzogiorno del 28 febbraio del corrente anno i giovani Rossi Cesare, Vespignani Aldo, Riccardi Raffaello, Bazzali Alberto, Pompei Sebastiano e Gasparri Dante, appartenenti al partito fascista di Fano e Pesaro, giunsero in Cagli su di un automobile. Dopo essersi trattenuti qualche tempo in casa di Liberati Gaetano, direttore del dazio locale e principale esponente del fascismo locale, proseguirono con lui per Pianello, frazione del comune di Cagli, in gita di propaganda. Da tale località fecero ritorno in Cagli circa alle ore 15.30 e passarono nella Piazza Vittorio Emanuele, ove era radunata abbastanza folla, essendo quello l'ultimo giorno di carnevale. Secondo numerose concordi testimonianze, essi entrarono nella piazza cantando i loro inni emettendo grida di abbasso all'indirizzo dei socialisti, comunisti e popolari con parole ingiuriose come in c. . . ai socialisti, in c. . . ai popolari. Discesi dall'automobile, si divisero, andando chi quà, chi là. Mentre il Riccardi camminava sulla piazza, vide il comunista del luogo Pantaleoni Gaetano, il quale pochi giorni prima in cui il Riccardi col Bazzali s'erano recati in Cagli per propaganda, li aveva insultati con parole ingiuriose e con nomi sconci della bocca. Il Riccardi lo fermò e gli chiese spie-

gazioni di tali offese sfidandolo a ripeterle e aggiungendo che quel giorno non erano soli, e nel così dire alzò il bastone per colpirlo. Il Pantaleoni afferrò il bastone e nacque così una collutazione. Accorse il Bazzali e gli altri fascisti, e le persone che erano in piazza, prendendo le parti del Pantaleoni, si fecero attorno ai fascisti con contegno minaccioso, ed alcuni estrassero i coltelli. Nacque così una mischia in cui due dei fascisti, il Pompei ed il Gasparri, rimasero feriti da arma da punta e taglio abbastanza gravemente. I loro compagni estrassero allora le rivoltelle e fecero fuoco. Rimasero feriti, fra gli altri, Costantini Gustavo per alcune leggere contusioni guarite nei dieci giorni e per una scheggia di proiettile di rivoltella, come ritenne il perito, che apportò una piccola escoriazione al terzo inferiore della coscia sinistra guarita in giorni 14 ed il ragazzo Mariotti Giuseppe si anni 11, che era a circa 20 metri dal luogo ove si svolgeva la mischia, che fu colpito da un proiettile di rimbalzo di rivoltella di piccolo calibro, che gli apportò una lesione al terzo superiore dell'avambraccio destro, che produsse malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 18. I sei fascisti manifestarono propositi di vendetta per le gravi ferite riportate da due di essi, ma dal Cancelliere della Pretura e da altre persone furono persuasi a ripartire e finirono per accettare questo buon consiglio. Risaliti sul loro automobile, si allontanarono a grande velocità passando lungo il corso di Cagli e uscendo dal paese per la porta del Borgo. Nel tratto in cui il corso è più stretto e precisamente dove è il bar della vedova di tal Boni, i fascisti esplosero vari colpi di rivoltella, ed in questo momento rimase ferito Boni Torello, che trovavasi ad una finestra dell'abitazione della cognata e che venne raggiunto da un proiettile di calibro piuttosto piccolo al terzo inferiore dell'avambraccio sinistro, riportando una lesione che guarì chirurgicamente entro 15 giorni, cagionando però impedimento alle ordinarie occupazioni per giorni quaranta (incapacità assoluta) ed altri giorni ventidue d'incapa-

rità parziale. I fascisti, proseguendo la loro corsa, per ritornare nelle loro rispettive sedi, passando nella località Smirra, frazione del comune di Cagli, ed in quella di S. Martino del Piano e Croce, frazione di Fossombrone, esplosero altri colpi di rivoltella perchè, secondo essi affermano, molte persone che erano nelle dette località fecero loro delle dimostrazioni ostili, per cui essi fecero fuoco a solo scopo di intimidazione. Intanto in Cagli molte persone appartenenti a partiti sovversivi, eccitate per i fatti avvenuti in piazza e per aver appreso che v'erano dei feriti di cui alcuni gravemente, si recarono innanzi all'ufficio daziario in cui era titolare il Liberati e dove costui si trovava insieme al suo commesso Arcangeletti Ernesto per sfogare contro di loro il loro risentimento. Cominciarono a partire grida ostili al loro indirizzo, come vigliacchi, venduti, venite fuori assassini, che vi vogliamo ammazzare. Quindi furono mandati in frantumi i vetri della vetrina e cominciò una fitta sassaiola, che produsse danno ai mobili e ai muri dell'ufficio daziario, e furono tante le pietre lanciate che il maresciallo dei carabinieri, che si recò sul posto subito dopo gli avvenimenti, asserisce di averne trovata una quantità tale da poterne riempire un carretto. Nello stesso tempo furono esplosi parecchi colpi di rivoltella, e, nell'accesso fatto sul luogo dal giudice istruttore col perito, furono rinvenute nel solo muro di fronte alla porta d'ingresso, tracce di 31 colpi esplosi, per la maggior parte ad altezza di uomo, ed altre tracce di colpi furono rinvenute in un vano dietro questo muro dove il Liberati e l'Arcangeletti si erano ricoverati. Il Liberati e l'Arcangeletti, stando così riparati alla meglio, restarono assediati per circa un'ora. Senonchè, per malvagio suggerimento di alcuni, fu portata della paglia imbevuta di benzina o di petrolio e si dette fuoco, per costringere gli assediati ad uscire. Il triste mezzo produsse i suoi effetti, perchè il Liberati e l'Arcangeletti, di fronte alla possibilità di rimanere bruciati e sentendosi asfissiare, si slanciarono fuori dall'Ufficio, prima l'Arcangeletti poi il Liberati con le

rivoltelle in pugno, prendendo diverse strade ma, inseguiti e raggiunti, vennero percossi, atterrati e fatti segno a colpi di bastone, di roncola, di rivoltella, e, ritenuti morti, furono lasciati sanguinanti ed immoti sulla strada. Dopo qualche tempo l'Arcangeletti, riavutosi, riuscì a rifugiarsi nell'abitazione di tal Cresci Francesco suo coinquilino, che lo nascose in un sotterraneo ed alla sera, a mezzo della Croce Bianca, fu trasportato all'ospedale. Anche il Liberati, riuscito a rialzarsi coll'aiuto di tal Sordini Bruto, poté recarsi egualmente all'ospedale dove rimase ricoverato. Per questa aggressione il Liberati e l'Arcangeletti riportarono le numerose e gravi lesioni descritte al capo d'imputazione, che apportarono le conseguenze in esso indicate. » (20 giorni di incapacità al lavoro per Arcangeletti e 42 per Liberati.)

3° — Nel procedimento penale iniziato per questi fatti, furono denunciate 27 persone, tra le quali diversi fascisti, la maggior parte per mancato omicidio e per complicità nella commissione di questo reato. Cinque di essi e cioè Pieretti Giuseppe, Cocciarelli Carlo, Ragni Giambattista, Alessandri Andrea e Riccardi Raffaello essendosi resi latitanti, furono giudicati in contumacia. I primi due, colla sentenza contumaciale sopraccitata del 14 dicembre, furono dichiarati colpevoli di mancato omicidio in persona di Liberati e condannati a 14 e 12 anni di reclusione ; Ragni, per complicità non necessaria nei mancati omicidi in persona di Liberati ed Arcangeletti, a 9 anni di reclusione ; Alessandri fu prosciolto e il fascista Riccardi, che pure era stato rinviato a giudizio per lesione corporale, fu liberato da questa accusa e condannato solo per illecito porto d'armi a 4 mesi e mezzo di arresto ed alle pene accessorie.

Sulla partecipazione del Ragni ai luttuosi fatti sopra descritti la sentenza asserisce : « Fra gli assalitori che erano innanzi all'ufficio daziario, tanto il Liberati quanto l'Arcangeletti notarono fra i più attivi il Ragni Giambattista ; l'Arcangeletti disse anzi che fu lui a dar fuoco alla paglia, ed il Liberati disse di averlo visto quando

uscì dall'ufficio daziario con un bidone di latta in mano, dove certo era il petrolio adoperato per dar fuoco alla paglia, e fu veduto ricercare e scagliar sassi dentro l'ufficio daziario. Dovrà però egli essere ritenuto come un esecutore cooperatore immediato nel doppio mancato omicidio a responsabile semplicemente di complicità, indagine che è stata proposta ai giurati nel giudizio in contraddittorio ? La Corte, tenuto conto che altri operarono certamente in modo più grave di lui, sparando colpi di rivoltella contro le parti lese, che non si conosce che parte abbia ad avere il Ragni nelle gravi lesioni inflitte al Liberati e all'Arcangeletti quando uscirono dall'ufficio daziario, nel dubbio, adotta la ipotesi benigna e ritiene il Ragni Giambattista colpevole di complicità non necessaria nei due mancati omicidi semplici di Liberati ed Arcangeletti. »

4° — Dall'esposizione dei fatti che precede emerge evidente che gli avvenimenti del 28 febbraio 1922 in Cagliari non possono venir considerati altrimenti che la conseguenza e la manifestazione di una straordinaria agitazione e tensione d'animo tra il partito politico dei fascisti da un canto, dei socialisti, comunisti e popolari dall'altro : agitazione e turbamenti collettivi, che condussero le parti ad usare mezzi violenti nei confronti delle parti avversarie. Questi atti violenti vanno indubbiamente ritenuti come causati dalla passione politica e dall'odio di parte. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ciò non basta per imprimere a tali fatti il carattere di reato politico a sensi del diritto di estradizione. Occorre ancora che essi appaiano come manifestazioni incidentali di un rivolgimento politico generale, ad esso connessi quali mezzi per raggiungere le finalità politiche, che i partiti con quei moti si sono proposte (cfr. sentenza del Tribunale federale 30 aprile 1920 nella causa Schäffer, cons. 5 ; 25 marzo 1922 nella causa Baumberger, cons. 2 e 3, e sentenza Keresselidzé e Magaloff del 27 febbraio 1907, RU 33 I p. 187 cons. 4).

5° — Esaminando il quesito sotto questo aspetto,

risulta già dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza contumaciale 14 dicembre 1922 (v. sopra cif. 2) che, come fu detto, nel 28 febbraio 1922 non si trattava di uno scontro puramente fortuito derivante da meri motivi locali o personali tra aderenti di diversi partiti politici (come nel caso Baila, v. sentenza del Tribunale federale 3 giugno 1921), ma della manifestazione di una lotta generale, nella quale stavano di fronte i precipui partiti politici del paese. In quel turno di tempo i fascisti si erano già recati in gruppo a Cagli in gita di propaganda. Un reparto armato di essi si portò a Cagli nuovamente il 28 febbraio per continuare l'azione e probabilmente anche per ritorcere violenze e soprusi anteriormente patiti. Nella sentenza contumaciale è constatato che sin dal principio essi si condussero in modo provocante. Le diverse fasi dell'azione non offrono, nel loro insieme, l'immagine di una rissa ordinaria, causata da motivi personali e strettamente locali o tendente meramente al soddisfacimento di odio o di passione individuali, sebbene quella di una lotta per finalità politiche, di una competizione di parte, combattuta colle armi alla mano, allo scopo di raggiungere il potere. È bensì vero che l'azione principiò con una collisione apparentemente fortuita e personale; ma la lotta assunse subito un carattere più generico, gli aderenti dei diversi partiti essendosi tosto raggruppati per far causa comune onde far fronte, con le armi in mano, agli avversari, parimenti riunitisi secondo l'appartenenza politica.

6° — Non si può quindi contestare, già in base all'esposizione contenuta nella sentenza contumaciale di Pesaro, che i fatti in discorso debbono essere considerati come un episodio di un vasto movimento politico diretto a raggiungere il potere: illazione questa che si impone, qualora si consideri la posizione che il Governo italiano stesso assunse in seguito di fronte a siffatti avvenimenti.

Infatti, poscia che il partito fascista ebbe raggiunto il potere, un decreto regio del 22 dicembre 1922, emanato

dietro proposta del Governo, disponeva al suo art. 1° cap. 1° e 2°: « È concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel Codice penale, nel Codice penale per l'esercito, nel Codice penale militare marittimo e nelle altre leggi, anche finanziarie, commessi in occasione o per causa di movimenti politici o determinati da movente politico, quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato. L'amnistia non si applica a chi abbia concorso nel reato per motivi esclusivamente personali. »

Nei motivi di questo decreto, premesso che una grave crisi morale, sociale ed economica « ha sconvolto, con profondi turbamenti, l'assetto e la vita della Nazione », si asserisce, che la estensione e importanza di tali turbazioni, spesso gravi e sanguinose, consigliavano la concessione di un'amnistia « per tutti i reati che si connettono a movimenti o finalità politiche », così pure, in certi limiti, a quelli « i quali traggono la loro esistenza da turbamenti collettivi, dovuti a causa economico-sociale, anche se ad essi si innestino con un semplice nesso occasionale ».

« La connessione del reato a movimenti o a finalità politiche », continua la relazione, « dovrà essere condizione necessaria per aspirare a indulgenza, ma non sufficiente per ottenere il beneficio. L'atto di chi delinque perseguendo scopi contrastati con l'ordinamento politico-sociale, non può essere considerato alla stessa stregua della manifestazione lesiva della legge che, almeno per il motivo psicologico da cui è informata, a tale ordinamento non contrasti, anzi intenda ad esso conferire. Da ciò la ulteriore condizione per l'applicazione dell'amnistia disposta dall' art. 1° del decreto, che il fatto sia stato commesso per un fine, sia pure indirettamente, nazionale. Lo Stato non può né deve in alcun momento rinunciare alla propria difesa. È bensì talora equo ed illuminato consiglio coprire dell'oblio l'azione dell'individuo che, illegittima nella forma, sia animata da un fine coordinato e cospirante con le finalità statali, ma

non può consentirsi che lo Stato abbia a conoscere e praticare clemenza di fronte a colui che agisce delinquendo per abbattere l'ordine costituito, gli organi statali e le norme fondamentali della convivenza sociale. Talvolta si verifica invece, in date contingenze eccezionali, che nuove correnti, le quali si affacciano alla vita politica, siano indotte o costrette a fare uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il proprio impulso alla vita dello Stato, acciocchè, più efficacemente e sicuramente raggiunga i propri fini e realizzi il bene della Nazione. I recenti avvenimenti politici hanno appunto mostrato tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni; ora a codeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili all'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con quelli dello Stato, si intende indulgere con la concessione del beneficio stabilito dall'art. 1° del decreto. La formula, ivi adottata, che il fatto sia commesso per un fine direttamente o indirettamente nazionale (formula che corrisponde a quella con cui, nelle discussioni parlamentari, si suole distinguere l'azione dei partiti nazionali da quella dei partiti opposti), sta adunque a designare il motivo psicologico, anche mediato, il quale non solo si confaccia a quelle che sono le finalità dell'attuale ordinamento politico-sociale, ma anzi ad esse cospiri e conferisca. E però è in essa compreso il fatto illegittimo del privato, mosso all'intento politico di rafforzare e consolidare l'autorità e il prestigio dello Stato, di tutelare quelli che ne siano gli interessi fondamentali, di contrastare l'azione altrui, animata dal fine opposto, od anche solo deprimente del sentimento e delle idealità nazionali. Eventualmente, il fatto delittuoso può essere non corrispondente o inefficace allo scopo politico che è avuto di mira, e anche essere in pratica inopportuno o eccessivo; ma il motivo psicologico deve, anche in tale ipotesi, determinare l'applicazione del beneficio al reato concreto. E quanto poi alle finalità e agli interessi supremi dello Stato, avuti di mira dall'individuo, è ovvio che essi dovranno essere

valutati in rapporto al presente ordinamento politico-sociale, di guisa che l'azione sovvertitrice delle istituzioni vigenti, rivolta ad instaurare un nuovo ordine o un nuovo regime o a tradurre nella realtà principi e teorie contrarie all'attuale concezione statale o sociale, è e deve intendersi affatto esclusa dall'amnistia largita con l'art. 1° del decreto. »

7° — Da quanto precede emerge che i turbamenti dell'ordine pubblico, precedenti l'avvento al potere del partito fascista, avevano assunto estensione ed importanza tale da ingenerare in Italia una situazione di fatto non dissimile da quella della guerra civile. Emerge, inoltre, che si trattava di un movimento generale e profondo tendente al raggiungimento del potere e si è appunto per questo motivo che agli atti violenti avvenuti in quei moti si riconobbe il carattere di atti politici. Questa la ragione dell'amnistia.

È bensì vero che il beneficio dell'amnistia fu limitato ai fatti « commessi per un fine nazionale immediato o mediato ». Questa distinzione fu dettata probabilmente dall'intento di consolidare la posizione del partito che il potere aveva conseguito. Comunque, essa non può indurre questo giudice di estradizione a riconoscere l'indole politica solo ai fatti o reati commessi da una parte e a negarla a quelli compiuti dall'altra. Motivi di politica interna, che non concernono l'attuale dibattito, ponno aver consigliato di ammettere l'amnistia solo entro i limiti predetti: ma la ragione cardinale di questa misura, e cioè il carattere politico dei fatti in questione, non deve meno essere riconosciuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano essi stati commessi dal partito vincente o da quelli che in essa ebbero la peggio.

Nè si andrà forse troppo oltre pretendendo persino che il movimento « nazionale » (fascista), il quale intendeva inaugurare nuovi metodi nell'amministrazione statale e nella politica interna e seguire, nella politica estera, nuovi orientamenti, si considerò come portatore e titolare del pubblico potere già prima di averlo effettiva-

mente conseguito : di modo che l'opposizione violenta contro di esso riveste, anche per questa considerazione, indole di azione politica. Alla luce del decreto di amnistia del 22 dicembre 1922, i fatti avvenuti in siffatte condizioni (e dunque anche quelli che avvennero in Cagli il 28 febbraio 1922) appaiono quindi, nel loro insieme, non solo come atti terroristici diretti ad intimidire e sgominare l'avversario, ma, direttamente, come mezzi per raggiungere finalità politiche : mezzi che « pur sconfinando dalla legalità, si appalesano, nelle circostanze nelle quali avvennero, in qualche maniera comprensibili e fino ad un certo punto degni di scusa » (VON BAR, *Gerichtssaal* vol. 34 p. 497).

8° — Pretende infine il Ragni che la sentenza del 14 dicembre 1922 fu emanata sotto l'incubo del terrore suscitato da bande fasciste.

L'estradiizione essendo da rifiutarsi già per i motivi suesposti, non occorre indagare se questa affermazione sia oggettivamente fondata e influente in causa. Giova solo rilevare che dal processo verbale di una udienza del 7 dicembre 1922 risulta che, anche secondo le asserzioni del Pubblico Ministero, parecchi testimoni sarebbero stati maltrattati il giorno avanti, fatto che il Presidente del Tribunale ebbe pure a deplorare. Donde risulta, per lo meno, che passione politica tentò di influire e pesare sulla sentenza, altro argomento questo a conforto della tesi del carattere politico dei fatti di cui si tratta.

#### *Il Tribunale federale pronuncia :*

L'opposizione di Ragni Giambattista è accolta e la domanda di estradiizione respinta.

## VII. STAATSVERTRÄGE

### TRAITÉS INTERNATIONAUX

#### 37. Arrêt du 5 octobre 1923

dans la cause **Bombard c. Caut.**

Traité franco-suisse : nullité d'un séquestre obtenu en Suisse par un créancier suisse contre un Français domicilié en France en vertu d'un certificat d'insuffisance de gage ; caractère réel mobilier de la prétention et impossibilité d'assimiler le certificat d'insuffisance de gage à un jugement exécutoire.

Par commandement de payer du 8 mars 1921 Charles Caut, à Genève, a intenté contre Emile Bombard, à Coligny (Département de l'Ain, France), une poursuite en réalisation de gage, soit d'un droit de rétention revendiqué sur 9 wagons de bois en la possession du créancier. Le débiteur n'a pas fait opposition, le gage a été réalisé au profit du créancier pour le prix de 1600 fr. et, pour le solde à découvert de sa créance (2508 fr.), il lui a été délivré le 21 juin 1921 un certificat d'insuffisance de gage.

Le 12 mai 1923 Caut, agissant en vertu de la créance constatée par le certificat d'insuffisance de gage, a obtenu de l'autorité genevoise le séquestre des sommes dues à Bombard par M. Barth, à Meyrin. Le séquestre a été exécuté par l'office des poursuites de Genève les 14 et 16 mai 1923. Le commandement de payer notifié le 31 mai 1923 à la suite de ce séquestre a été frappé d'opposition.

Le 8 juin 1923 Bombard a formé un recours de droit public en concluant à l'annulation du séquestre obtenu en violation de l'art. 1 al. 1 du Traité franco-suisse de 1869, vu la nationalité française du recourant et son domicile en France.